

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Seduta del 20/05/2025

FATTO

La s.r.l. ricorrente, assistita da un legale, espone di avere programmato, nel giugno 2022, l'acquisto di un macchinario industriale. Ai fini del suddetto acquisto – implicante un importante esborso economico – si affidava all'intermediario convenuto (per il tramite di un agente monomandatario di quest'ultimo), nonché ad una società di consulenza estranea al presente procedimento, onde ottenere un finanziamento, sotto forma di *leasing*, nonché beneficiare delle agevolazioni pubbliche previste dal d.m. 25 gennaio 2016, c.d. "Nuova Sabatini".

La domanda di finanziamento veniva trasmessa in data 23/6/2022 all'intermediario convenuto, il quale emetteva delibera positiva in data 4/11/2022. L'istanza veniva dunque trasmessa al competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale, con comunicazione dell'8/12/2022, trasmessa sia alla ricorrente che alla parte convenuta a mezzo PEC, inviava il provvedimento di concessione del contributo, pari a € 45.415,73, commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato di € 450.000,00.

Il contratto di *leasing* sarebbe poi stato stipulato, alle condizioni di cui alla delibera, soltanto in data 7/03/2023. In data 14/03/2023 il Ministero comunicava l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, revoca motivata dal fatto che, difformemente da quanto previsto dalla menzionata normativa, il contratto di finanziamento non era stato stipulato entro la fine del mese successivo a quello in cui l'agevolazione era stata concessa e comunicata, e dunque – nel caso di specie – entro il 31/01/2023.

Il procedimento in sede amministrativa si concludeva, infine, con la revoca dell'agevolazione concessa, a mezzo di provvedimento ministeriale del 12/06/2023.

La ricorrente sostiene che la parte convenuta sarebbe responsabile per l'accaduto e per la perdita del contributo, in quanto, quale soggetto professionale abilitato ad agire come istituto finanziatore per la concessione delle agevolazioni di cui alla c.d. "Nuova Sabatini", conosceva o avrebbe dovuto conoscere la necessità di sottoscrivere il contratto di finanziamento entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, da parte del Ministero, del decreto concessione del contributo, pena la revoca del beneficio, e, dunque, avrebbe dovuto fare tutto quanto necessario affinché il contratto di *leasing* venisse perfezionato entro tale termine.

La presenza di un consulente per la preparazione della domanda di accesso all'agevolazione e per la rendicontazione al Ministero – prosegue la ricorrente – non escluderebbe la responsabilità dell'intermediario finanziario che, invece, avrebbe dovuto assistere la società nella presentazione della domanda al Ministero, nonché provvedere alla stipula del contratto di finanziamento.

Sulla base di quanto dedotto, la ricorrente chiede che l'intermediario venga condannato alla corresponsione di € 48.775,73, pari alla sommatoria tra l'importo dell'agevolazione revocata e l'importo, a suo dire, inutilmente corrisposto in favore della società di consulenza a cui aveva affidato l'incarico di predisporre la domanda di accesso all'agevolazione e la rendicontazione al Ministero. La ricorrente domanda anche la corresponsione degli interessi e delle spese di lite.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario solleva un'eccezione preliminare di inammissibilità, in quanto la materia oggetto della controversia non rientrerebbe tra quelle di competenza dell'ABF.

Nel merito, esso rileva, tra l'altro come la ricorrente, che pure era assistita nell'operazione da una società terza, avrebbe manifestato l'interesse alla stipula del contratto di *leasing* solo in data 14/02/2023, dunque in un momento in cui si erano già verificate le condizioni per la decadenza dall'agevolazione accordata.

Tanto premesso, l'intermediario conclude affinché il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero in subordine rigettato.

Nelle proprie repliche, la ricorrente contesta l'eccezione di inammissibilità *ratione materiae* sollevata dall'intermediario ed evidenzia che quest'ultimo, in quanto operatore qualificato, non poteva non sapere della necessità di procedere con la stipula del contratto di finanziamento entro il 31/01/2023, pena la revoca dell'agevolazione ministeriale.

L'interesse della cliente alla stipula del contratto di finanziamento – prosegue la ricorrente – sarebbe insito nella domanda di accesso al contributo e, pertanto, non avrebbe dovuto essere esplicitamente manifestato. Peraltro l'intermediario finanziario rivestirebbe un ruolo assolutamente centrale nel processo di concessione del contributo previsto dalla c.d. Nuova Sabatini, sicché avrebbe dovuto farsi parte diligente, nel dare seguito alla presentazione della domanda, una volta ricevuta comunicazione,, da parte del Ministero, del fatto che l'investimento era stato ammesso al contributo pubblico.

Nelle controrepliche l'intermediario insiste nelle proprie argomentazioni e conclusioni, ribadendo di non essere incorso in alcuna condotta illegittima nei confronti della ricorrente.

DIRITTO

Deve in primo luogo respingersi l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario. L'ABF si è infatti più volte pronunziato in materia di c.d. Nuova Sabatini, ogni qualvolta risultasse in contestazione, come nel caso in esame, la condotta dell'intermediario nell'ambito del procedimento volto all'ottenimento delle agevolazioni da questa previste (cfr., esemplificativamente, Coll. Torino, n. 9467/24, Coll. Milano, n. 15238/19, Coll. Bologna, n. 3628/18).

Come esattamente dedotto dalla ricorrente, il finanziatore ricopre un ruolo centrale in seno a detto procedimento, la qual cosa è nel caso in esame confermata anche dal fatto che l'intermediario convenuto risulta avere attivato una casella PEC dedicata, per le operazioni che intendono beneficiare delle agevolazioni ministeriali *de quibus*.

Passando, dunque, alla delibazione del merito della controversia, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'intermediario convenuto non abbia posto in essere una condotta conforme ai canoni di diligenza qualificata, che ne debbono informare l'attività anche nella fase precontrattuale.

È, infatti, documentato che la ricorrente si sia rivolta alla parte convenuta ai fini dell'ottenimento del finanziamento, specificando che in ordine allo stesso sarebbero state richieste le agevolazioni previste dalla c.d. Nuova Sabatini.

È altresì documentato che l'intermediario finanziario convenuto sia stato messo a conoscenza, avendone ricevuto comunicazione a mezzo PEC da parte del Ministero, dell'avvenuta concessione del contributo.

Ebbene, in qualità di operatore qualificato esso non poteva di certo essere all'oscuro del fatto che, ai sensi della normativa regolamentare disciplinante la materia, il contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere stipulato, nel caso di specie, entro il 31/01/2023. Ciononostante, non risulta in alcun modo un'attività, da parte sua, intesa quanto meno ad avvisare la cliente – eventualmente per il tramite del proprio agente monomandatario con cui interloquiva assiduamente la ricorrente – della necessità di addivenire alla stipula entro detto termine inderogabile, pena la revoca del beneficio. Né risulta che una simile avvertenza sia stata fornita quando venne in concreto stipulato il contratto di *leasing*.

A fronte di tali elementi di colpa a carico della parte convenuta, rileva tuttavia il Collegio che non possa essere addossata interamente all'intermediario la responsabilità in ordine ai pregiudizi subiti dalla ricorrente in conseguenza della revoca dell'agevolazione.

Infatti, anche quest'ultima – società di capitali, peraltro assistita da una società di consulenza specializzata nel settore – non ha dato prova di una condotta improntata alla necessaria diligenza, laddove non risultano richieste, da parte sua, volte alla stipulazione del contratto, in epoca precedente alla data del 31/01/2025, o richieste di chiarimenti rivolte all'intermediario, in merito all'eventuale tempistica da rispettare.

Il pregiudizio, pertanto, deve essere ripartito tra le parti, anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in misura preponderante a carico della parte convenuta.

Va, però, rilevato che l'unico pregiudizio meritevole di risarcimento è quello riconducibile alla perdita dell'agevolazione, pari a € 45.415,73, in quanto non può essere riversato sull'intermediario, a titolo di danno, l'importo occorso per fare fronte ai pagamenti disposti in favore della società di consulenza a cui la ricorrente si era affidata per la predisposizione della domanda da inviare al Ministero.

Ciò posto, ritiene il Collegio di accordare, a titolo risarcitorio, in favore della ricorrente la somma di € 30.000,00, già comprensiva di interessi.

Non può invece essere accolta la domanda intesa al pagamento delle spese legali, sia in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sia perché – come invece richiesto costantemente da parte dei Collegi territoriali, sulla scorta delle decisioni del Collegio di

Coordinamento nn. 3498/12 e 6167/14 – non vi è agli atti prova dell'avvenuto esborso economico da parte della cliente, in favore del legale che l'ha assistita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 30.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA